

Comune di Viadana

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L 'APPLICAZIONE

DELLA

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	
ART.1 - Istituzione della tassa	1
ART.2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento	1
ART.3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	1
ART.4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	1
ART.5 - Gettito e costo del servizio	2
ART.6 - Commisurazione della tassa	3
ART.7 - Modalità di applicazione della tassa	3
CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE	
ART.8 - Definizioni	4
ART.9 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	4
CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI	
ART. 10 - Classi di contribuenza	5
ART. 11 - Tariffe	6
CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE	
ART. 12 - Esclusioni dalla tassa	7
ART. 13 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	8
CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
ART. 14 – Riduzioni e Agevolazioni	10
CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	
ART. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento	13
CAPO VII - DENUNCIE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	
ART. 16 - Denuncie di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione	14
ART. 17 - Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso	15
ART. 18 - Mezzi di controllo	16
ART. 19 - Sanzioni	16
ART. 20 - Funzionari responsabile	16
ART. 21 – Compenso Incentivante	
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	
ART.22 - Disposizioni finali e transitorie	17

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.21 del D. Lgs.22/97, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. n.507/1993 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, e per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs.507/1993.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell' applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.
3. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto,

comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell' attività di affitta camere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5. In presenza di parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. tassabili ai sensi del presente Regolamento, in caso che la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.70 del D. Lgs. 507/1993, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi e delle unità immobiliari:

a) di una quota pari al 2% nei fabbricati con tre o più alloggi o unità immobiliari;
b) di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due alloggi o unità immobiliari. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del pagamento. della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

ART. 5 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all' art. 1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall' art. 6 1 del D.Lgs. 507/93 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. Qualora il servizio di smaltimento dei.rifiuti solidi urbani interni sia .dato in, gestione ad una Azienda privata, l'Azienda che effettua il servizio deve trasmettere al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art.61 del D.Lgs. 507/93

3. Nel caso che il gettito della tassa superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61 del D. Lgs. 507/93 e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate dal successivo CAPO II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione, di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Igiene Ambientale (D.Lgs. n. 22/97 e art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 59 del D.Lgs.507/1993).
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. Fermo restando che per le utenze situate fuori dall'area di raccolta la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i limiti stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene Ambientale

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 8 - DEFINIZIONI

a) Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
   a. Categoria: modo in cui i locali e le aree sono classificati.
   b. Coefficiente di tassazione: ad ogni categoria viene attribuito un coefficiente di tassazione: ad ogni categoria viene attribuito un coefficiente di tassazione che partendo dalla tariffa base relativo alla categoria 2 (abitazioni), viene aumentato o diminuito a seconda del rapporto dei quantitativi prodotti.
   c. Superficie reale: è la superficie soggetta a tassazione.
   d. Superficie virtuale: è il prodotto della superficie reale per il coefficiente di tassazione.
   e. Tariffa base unitaria: è il rapporto tra costo del servizio e la superficie virtuale.

ART. 9 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in €:/mq, per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

Tariffa base unitaria: Costo del servizio / Superficie virtuale

La tariffa. unitaria moltiplicata per vari coefficienti dà la tariffa per ogni singola classe di contribuenza. Tariffa per classe di contribuenza = Tariffa base unitaria x Coefficiente di tassazione, con arrotondamento all'euro per eccesso.

2. Ai fini dell' annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
   a. - Rideterminazione annuale delle tariffe base unitarie sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa.
   b. - Ridefinizione periodica con frequenza almeno quadriennale dei coefficienti di tassazione.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 10 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Dalla data del 01/01/2009 agli effetti dell' applicazione della tassa vengono determinate le seguenti categorie, classi e coefficienti di tassazione. I coefficienti di tassazione hanno come base le tariffe per la cat. 2) (abitazioni) in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 65 del Decreto:

CATEGORIE	LOCALI	COEFFICIENTE
1/a	Ospedali, collegi, istituti di ricovero	0,80
1/b	Scuole	0,50
1/c	Locali adibiti a sedi di organizzazioni politiche, sindacali e sportive	1,15
2	Locali per abitazioni e garages privati	1,00
3/a	Locali ed aree coperte destinate ad attività industriali ed artigianali, autorimesse, rimesse, officine meccaniche, ecc.	2,00
3/b	Attività industriali, artigianali e commercio all'ingrosso che provvedono autonomamente al recupero e smaltimento di tutti i rifiuti assimilati prodotti tramite ditte e impianti autorizzati (no al conferimento in piattaforma)	0,80
3/c	Capannoni di rimessaggio e magazzini senza alcuna vendita diretta coefficiente	0,90
3/d	Aree distributori carburanti e lavaggio automezzi	0,80
4	Locali per l'esercizio di attività che richiedono ampi spazi ed una limitata produzione di rifiuti come ad esempio: attività commerciali all'ingrosso, vaste superfici espositive di materiale destinato alla vendita, campeggi, ecc.	1,15
5/a	Locali adibiti a studi, uffici, ambulatori, poliambulatori non annessi ad ospedali o case di cura, studi veterinari e medici, studi fisioterapici	2,50
5/b	Locali destinati ad attività di commercio di merci e beni non deperibili	2,50
5/c	Locali destinati ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari e merci deperibili (negozi di alimentari)	3,00
5/d	Supermercati, plurilicenze	4,00
5/e	Negozi di frutta, verdura, piante e fiori	3,70
5/f	Area mercato settimanale di cui al p. 5/b	1,50
5/g	Area mercato settimanale di cui al punto 5/c	1,50
5/h	Area mercato settimanale di cui al p. 5/e	1,70
6	Caffè, bar osterie, trattorie, pizzerie, ristoranti, alberghi, pensioni, ecc.	3,50

7	Teatri, cinema, circoli, locali di pubblico spettacolo o divertimento sale da ballo	2,00
8	Istituti di credito	4,00

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Sono da classificare nella categoria 3/b le attività che smaltiscono autonomamente gli scarti di lavorazione, previa richiesta ed a seguito di istruttoria dell'ufficio competente, fermo restando che possono comunque conferire alla piattaforma le frazioni separate di rifiuti recuperabili (solo legno, solo cartone, solo metallo, solo carta, solo vetro).
5. Il contribuente che ha beneficiato della tariffa agevolata in quanto rientrante nella categoria 3/b prevista al punto 1, è tenuto a presentare entro il 20 gennaio di ogni anno successivo i documenti attestanti l'avvenuto auto smaltimento, pena del recupero della parte di tributo non versata e l'iscrizione negli elenchi della TARSU a tariffa piena.

ART. 11 - TARIFFE

1. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.
4. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

a) - all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
b) - all' eventuale recupero della maggiore tassa dovuta emettendo i relativi ruoli suppletivi;
c) - all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo articolo 19.

CAPO IV

ESCLUSION I- TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE

ART. 12 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt 1,50;
c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, escluse le aree adibite a giardino o parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siamo ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato quali quelli adibiti a spogliatoio, servizi, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
e) terrazze scoperte e simili, vano scale;
f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e con utenze non allacciate (gas, acqua, luce);
g) fabbricati danneggiati, non agibili, a condizione che sia segnalato nella denuncia originaria o di variazione e che tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione (verbale del servizio Igiene dell'ASL, dichiarazione di inagibilità dell'Ufficio Tecnico comunale), fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, fatta salva la disposizione al punto f);
h) fabbricati in ristrutturazione dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori o se antecendente di utilizzo, fatta salva la disposizione di cui al punto f);
i) locali al servizio dei fondi rustici e delle relative aree accessorie che sono in possesso o utilizzati da soggetti che sono stati operatori in agricoltura e che non hanno modificato la struttura, la conformazione e la destinazione di tali locali e fabbricati già in precedenza a servizio del fondo (stalle, fienili, barchesse e aree cortive e accessorie e non adibite a cortile o parco).

j) Locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici condotti da soggetti che non hanno mai esercitato attività di operatore agricolo sono egualmente esentati purchè gli stessi locali e fabbricati siano inutilizzati per qualsiasi attività e abbiano mantenuto la stessa conformazione che avevano quando erano al servizio dell' attività agricola. La struttura e conformazione degli edifici e nonché la loro destinazione attuale dovrà essere accertata dal funzionario del Comune con apposito verbale redatto a seguito di sopralluogo;

k) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;

l) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati , pericolosi e non pericolosi, viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme vigenti e dal regolamento comunale di igiene ambientale.

ART. 13 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Sono computate per il 50% le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi:

Attività	**Perc. di riduz. superf**
• lavanderie a secco e tintorie	20%
• autofficine, autocarrozzerie, elettrauto	20%
• tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	20%
• attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) .	10%
• distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi	10%
• studi dentistici	10%

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO V

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 14 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da soggetti, proprietari dell'immobile ma non residenti nel Comune di Viadana, a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell' anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell' attività, a condizione che nel corso dell' anno vengano utilizzate per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;

L'agevolazione di cui ai punti a) e b) non è cumulabile con altre agevolazioni del presente articolo.

2. La tariffa unitaria è ridotto del 20% nel caso di:

a) coltivatori diretti occupanti la parte abitativa della costruzione rurale che si trova in zona servita. Per ottenere tale riduzione il contribuente dovrà allegare alla denuncia copia del certificato di iscrizione e l'attestazione dell'U.T.E. circa la ruralità della costruzione o una dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio;

b) coloro che effettuano il compostaggio domestico presso la propria abitazione - ossia non conferiscono al servizio pubblico la frazione umida dei rifiuti organici biodegradabili (scarti di cucina, verdure, sfalci, potature, fiori, foglie) – nelle modalità di cui all'art. 20 del regolamento di Igiene Ambientale.

Le riduzioni di cui al presente comma non sono tra loro cumulabili.

3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Solo nel caso di effettuazione del compostaggio la riduzione decorre dal bimestre solare successivo cui il contribuente presenta la domanda.

4. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

5. In applicazione degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono inoltre stabilite le seguenti agevolazioni.

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dai servizi sociali;

b) esenzione totale per il pensionato solo, nullatenente, che gode di unica pensione minima dell'INPS od altro Ente dell'importo comunque non superiore a quello della pensione minima,

c) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

d) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali purchè autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta/cartone, plastica, lattine, vetro, toner e rifiuti organici di cucina, quando attuata, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.

e) riduzione tariffaria del 15% nel caso di unico occupante che occupi una superficie superiore a mq.50, intendendosi come unico occupante, unico soggetto residente ed occupante l'abitazione.

f) riduzione tariffaria del 30% nel caso di unico occupante ultrasessantenne che occupi una superficie superiore a mq.50, intendendosi come unico occupante, unico soggetto residente ed occupante l'abitazione.

g) riduzione tariffaria del 25% nel caso di due occupanti ultrasessantenni, che occupino una superficie superiore a mq.50, intendendosi per due occupanti ultrasessantenni, nucleo famigliare composto complessivamente da due persone residenti, aventi entrambi compiuto 60 anni.

h) Esenzione totale per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, per tutta la durata degli stessi"

6. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o riduzioni.

7. Ai fini del conteggio del numero dei componenti il nucleo famigliare per l'agevolazione di cui ai punti e) f) g) non si considerano le persone che presentano un grado di invalidità pari al 100% che li renda privi di autosufficienza. Tale condizione di invalidità deve essere adeguatamente comprovata al momento della presentazione della richiesta di agevolazione.

8. Le agevolazioni di cui al punto e) f) g) non possono essere concesse ai soggetti che usufruiscono della riduzione di cui al comma 1 in quanto titolari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo in quanto proprietari dell'immobile ma non residenti nel Comune di Viadana.

9. L'agevolazione, ad eccezione di quella prevista al punto h), una volta concessa, compete

anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

10. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti, al fine delle riduzioni di cui al presente articolo, se non risulta espressamente esclusa la cumulabilità delle agevolazioni, la tariffa può essere determinata fino ad una massima riduzione del 50% dell' entità della tariffa unitaria.

11. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 15 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, all' atto dell' occupazione e con il medesimo modello di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della Tosap la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
6. E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge e dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART. 16 - DENUNCIE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dal Comune denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al comma precedente, che occupano o detengono immobili siti nelle zone in cui è stata attivata la raccolta domiciliare "porta a porta" riceveranno – dal Gestore del Servizio - gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale di Igiene Ambientale, solo dopo aver presentato la denuncia obbligatoria di inizio occupazione o di variazione ex art. 70 del D. Lgs.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. In caso di cessazione dell' occupazione dei locali nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia

A. di **cessazione** nei casi di :
   - Trasferimento in altro Comune
   - Cessazione del Contratto di Affitto
   - Cessazione delle utenze e contemporaneo svuotamento da mobili e suppellettili
   - Cessazione di Attività

   In tali casi , la cessazione, una volta accertata, dà diritto allo sgravio del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della denuncia, con eventuale sgravio delle somme indebitamente versate.
A. di **variazione** nel caso di trasferimento in altro locale sito nel territorio del Comune di Viadana.

   In tal caso, nell'ipotesi di diverso importo delle tassa da applicare, si provvede al conguaglio sull'Avviso di Pagamento successivo.

7. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione dei locali o delle aree oltre la data indicata;

b) in carenza della dimostrazione suddetta, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

8. E' fatto obbligo agli uffici comunali:

a) Anagrafe Demografica: di comunicare - all'Ufficio Tributi - a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa al decesso, iscrizione, variazione, cancellazione di residenza e domicilio;

b) Commercio: di comunicare – all'Ufficio Tributi - a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività, variazione e cessazione.

c) Tributi: di trasmette quotidianamente al Gestore del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, limitatamente alle utenze site nelle zone servite da raccolta domiciliare porta a porta, le denuncie obbligatorie presentate dai contribuenti ai sensi dei commi precedenti.

ART. 17 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

1. L'Accertamento tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.lgs. n. 507/93.

2. Il Comune, in sostituzione della riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, effettua direttamente la riscossione delle proprie entrate tributarie relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente integrati dalle denunce presentate e dagli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. I rimborsi spettanti sono disposti, nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93, mediante riduzione dell'importo delle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Comune entro i termini di legge e con le procedure previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

4. Le variazioni dell'ammontare della tassa dovute al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo del Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

5. Il contenzioso è disciplinato dalle norme in vigore ed in particolare dal D. Lgs. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 19 - SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 1 Legge 2006 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative contenute nei Decreti Legislativi nn.471-472-473 del 18/12/1997 così come recepito dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/07/1998 atto n.65 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 21 – COMPENSI INCENTIVANTI

1. La Giunta Comunale può stabilire annualmente che una percentuale delle entrate effettivamente riscosse derivanti dall'attività di accertamento dell'anno stesso sia attribuita al personale dell'Area Servizi Finanziari – Settore Tributi -. La ripartizione della somma spettante tra il personale addetto all'ufficio è effettuata dal dirigente dell'area.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento precedente resta in vigore solo ed unicamente per la gestione di pratiche in sospeso e non ancora risolte definitivamente.